



**REGIONE PUGLIA**

**Comune di Andria**  
PROVINCIA DI BARI



## **PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO 26.10.1995 N. 447  
D.P.C.M. 01.03.1991 - D.P.C.M. 14.11.1997  
LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2002 N.3

**ZONIZZAZIONE ACUSTICA**  
**ID FILE: PNF\_ZA\_RA**

## **REGOLAMENTO ACUSTICO**



**IL GRUPPO MULTIDISCIPLINARE DI PROFESSIONISTI RIUNITOSI IN A.T.P.:**

**Il capogruppo:** ing. Marco Pellegrini

**I professionisti:** arch. Adele Altimari - ing. Giovanni Cannoniero  
arch. Giovanni Centrella - arch. Rosaria Fusillo  
p.avv. Paola Iandolo - arch. Paola Lembo  
arch. Orsola Liccardo - ing. Michele Petrillo  
arch. Arturo Ranucci - ing. Emilio Sorvillo  
avv. Francesca Spella - geol. Rocco Tasso  
arch. Carmine Tomeo

Responsabile Unico del Procedimento.:  
ing. Giovanni Tondolo

Il capogruppo: ing. Marco Pellegrini

**DATA: NOVEMBRE 2005**



**INDICE****CAPO I*****Principi generali***

Art. 1

*Introduzione*

Art. 2

*Finalità della Zonizzazione acustica*

Art. 3

*Riferimenti normativi*

Art. 4

*Definizioni*

Art. 5

*Zonizzazione acustica, strumentazione urbanistica e regolamenti*

Art. 6

*Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica***CAPO II*****Individuazione delle classi acustiche***

Art. 7

*Classificazione acustica del territorio comunale*

Art. 8

*Valori limite di rumorosità*

Art. 9

*Limiti di immissione per le infrastrutture lineari esistenti*

Art. 10

*Limiti di immissione per le infrastrutture lineari di progetto*

Art. 11

*Limiti di immissione per le attività estrattive***CAPO III*****Trasformazioni urbanistiche ed edilizie***

Art. 12

*Prescrizioni generali inerenti gli strumenti urbanistici esecutivi ai fini della tutela dall'inquinamento acustico*

Art. 13

*Interventi edilizi relativi ad insediamenti residenziali*

Art. 14

*Interventi edilizi relativi ad insediamenti produttivi*

Art. 15

*Prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico relative ai progetti di opere e infrastrutture stradali e di trasporto***CAPO IV*****Disciplina delle attività rumorose***

Art. 16

*Definizione di attività rumorosa*

Art. 17

*Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico*

Art. 18

*Autorizzazione per l'esercizio di attività produttive, commerciali, artigianali e agricole*

Art. 19

*Autorizzazione per l'esercizio di attività sportive e ricreative*

Art. 20

*Autorizzazione per l'installazione di impianti in grado luogo a effetti di inquinamento acustico*

Art.21

*Autorizzazione all'esercizio di attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in ambiente chiuso*

Art.22

*Autorizzazione all'esercizio di attività che utilizzano, anche in maniera occasionale, impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora all'aperto*

Art.23

*Prevenzione dall'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico*

Art.24

*Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività estrattive*

Art. 25

*Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani*

## **CAPO V**

### ***Disciplina delle attività rumorose e temporanee***

Art. 26

*Definizione di attività rumorosa temporanea*

Art. 27

*Disciplina delle manifestazioni temporanee*

Art. 28

*Deroghe all'autorizzazione per l'esercizio di attività rumorose*

Art. 29

*Cantieri edili, stradali e assimilabili*

Art. 30

*Prescrizioni per l'impiego di particolari sorgenti sonore o attrezzature rumorose con carattere di temporaneità*

## **CAPO VI**

### ***Risanamento acustico***

Art.31

*Il piano di risanamento acustico comunale*

Art.32

*Il piano di risanamento acustico delle imprese*

## **CAPO VII**

### ***Sanzioni amministrative***

Art.33

*Ordinanze contingibili e urgenti*

Art.34

*Sanzioni amministrative*

Art.35

*Organi di vigilanza e controllo*

Art.36

*Disposizioni finali*

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Introduzione

1. Il Comune di Andria con il presente regolamento intende dare attuazione alla tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi, lavorativi e dell'ambiente esterno secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dall'art. 8 della Legge Regionale 12/02/2002 n.3 recante "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".

2. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Andria è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni previste dal DPCM 14 novembre 1997, e dall'art. 1 della Legge Regionale n. 3/2002 recante "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".

### Art. 2 Finalità della Zonizzazione acustica

1. La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi ai sensi dell'art. 1 L.n. 26/10/1995 n. 447 e dell'art. 1 della L.R. 12/02/2002 n.3:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 /11/ 1997;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art 7 della L. 26/10/1995 n. 447 e art. 10 della L.R. 12/02/2002 n. 3 , in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Zonizzazione acustica;
- c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la discipline delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

### Art. 3 Riferimenti normativi

1. A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e D.L. 19/08/2005 n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"; mentre a livello regionale dalla Legge del 30 novembre 2000 n. 17 e dalla Legge del 12 febbraio 2002 n. 3 recante "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".

2. La legge 26/10/1995 n. 447 prevede, inoltre decreti attuativi di regolamentazione in materia di inquinamento acustico, quali D.M. Ambiente 11.12.1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"; il D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore"; D.P.C.M. 5.12.1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici"; il D.M. Ambiente 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; il D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e di coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica"; Il D.P.R. 18.11.1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge n. 447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario "; D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"; D.M. Ambiente 29.11.2000 "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"; Legge 31.07.2002 n.179 "Disposizioni in materia ambientale"; Decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto"; D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal

traffico veicolare a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n.447".

#### Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Inquinamento acustico in ambiente esterno** : rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
2. **Inquinamento acustico interno**: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno.
3. **Valore limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
4. **Valore limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
5. **Ricettore**: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
6. **Ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive.
7. **Tecnico competente**: la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6 e 7 della L. 26/10/1995 n. 447 e inseriti negli elenchi regionali secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 31/03/1998.
8. **Leq(A)**: Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A: valore del livello di pressione sonora ponderata A di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo, così come definito nell'Allegato A del D.M. 16/03/1998.
9. **Fascia di pertinenza acustica**: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale sono stabiliti i limiti di immissione del rumore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142 e dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459.

#### Art. 5 Zonizzazione acustica, strumentazione urbanistica e regolamenti

1. L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Andria i principi di tutela dall'inquinamento e comporta che, qualsiasi variante al P.R.G. e qualunque strumento attuativo dello stesso, devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dalla L. 26/10/1995 n. 447, dai successivi decreti di attuazione e dalla L.R. 12/02/2002 n.3.
2. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.
3. Il regolamento edilizio, il regolamento di igiene e sanità ed altri regolamenti eventualmente vigenti dovranno essere coordinati con quanto previsto dal presente regolamento.

#### Art. 6 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

1. La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinate sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.
2. Nel caso di varianti al P.R.G. la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14/11/1997.

3. Per le zone soggette a Strumenti Urbanistici Esecutivi, l'approvazione di questi ultimi è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso, così come previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

4. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i valori limite di pressione sonora delle singole classi senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

## CAPO II INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

### Art. 7

#### Classificazione acustica del territorio comunale

1. La classificazione acustica è basata sulla divisione del territorio comunale in unità territoriali omogenee corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 nonché dalla L.R. n.3/2002 e di seguito definite:

Classificazione acustica	Definizione
<b>CLASSE I</b> Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, a riserve naturali, a verde in generale nonché, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storico – archeologico. In particolare rientrano nella presente classe la zona cimiteriale, zone archeologiche, centri per anziani, parchi, orti botanici, biblioteche e musei.
<b>CLASSE II</b> Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività industriali ed artigianali. In particolare rientrano nella presente classe le zone rurali con uso occasionale di macchine operatrici.
<b>CLASSE III</b> Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare o di attraversamento, con media intensità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. In particolare rientrano nella presente classe i Centri Sportivi e gli Stadi.
<b>CLASSE IV</b> Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali, artigianali ed uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie. In particolare rientrano nella presente classe zone con destinazioni a fiere, Centri Commerciali e zone con presenza di piccole industrie.
<b>CLASSE V</b> Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree miste interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza di insediamenti abitativi ed attività di servizi. In particolare rientrano nella presente classe le cave estrattive in uso.
<b>CLASSE VI</b> Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

**Art. 8**  
**Valori limite di rumorosità**

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, vengono presi in considerazione i valori limite stabiliti nelle tabelle B e C in allegato al D.P.C.M. 14/11/1997 nonché secondo quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 12 /02/2002 n. 3.

D.P.C.M. 14/11/97 Tabella B : **valori limite di emissione** - Leq in dBA (art.2)

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno (06.00-22.00) (dBA)	Limite periodo notturno (22.00 – 06.00) (dBA)
I) Aree particolarmente protette	<b>45</b>	<b>35</b>
II) Aree prevalentemente residenziali	<b>50</b>	<b>40</b>
III) Aree di tipo misto	<b>55</b>	<b>45</b>
IV) Aree di intensa attività umana	<b>60</b>	<b>50</b>
V) Aree prevalentemente industriali	<b>65</b>	<b>55</b>
VI) Aree esclusivamente industriali	<b>65</b>	<b>65</b>

D.P.C.M. 14/11/97 Tabella C : **valori limite assoluti di immissione** - Leq in dBA (art.3)

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno (06.00-22.00) (dBA)	Limite periodo notturno (22.00 – 06.00) (dBA)
I) Aree particolarmente protette	<b>50</b>	<b>40</b>
II) Aree prevalentemente residenziali	<b>55</b>	<b>45</b>
III) Aree di tipo misto	<b>60</b>	<b>50</b>
IV) Aree di intensa attività umana	<b>65</b>	<b>55</b>
V) Aree prevalentemente industriali	<b>70</b>	<b>60</b>
VI) Aree esclusivamente industriali	<b>70</b>	<b>70</b>

2. Per le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti massimi per il rumore ambientale, sono stabilite anche le seguenti differenze, da non superare, tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) [Leq (A)] durante il periodo diurno;
- 3 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

3. Le modalità di misura sono indicati dal D.M. 16/03/1998, mentre i casi in cui non si applica il criterio differenziale sono stabiliti dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97-

**Art. 9**  
**Limiti di immissione per le infrastrutture lineari esistenti**

1. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali esistenti, sono adottati i limiti e le fasce di pertinenza fissati dalla tab. 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 30/03/2004 n.142. La classificazione delle strade esistenti all'interno del territorio comunale e le relative fasce di pertinenza acustica sono mostrate nelle tavole delle infrastrutture viarie (*classificazione delle strade, fasce di pertinenza acustiche*).

2. I limiti di immissione per le strade urbane e di quartiere sono definite all'interno della zonizzazione acustica secondo i criteri descritti nell'Allegato Tecnico della L.R. 12 /02/2002, n.3.

3. I valori limite di rumorosità di cui all'art. 8 del presente regolamento non si applicano per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie all'interno delle rispettive fasce di pertinenza individuate dal D.P.R. 30/03/2004 n.142 e dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459.

4. Per quanto concerne le ferrovie, esse appartengono alla classe IV e la relativa fascia di pertinenza è definita nella Zonizzazione acustica secondo i criteri descritti nell'Allegato Tecnico della L.R. 12 /02/2002, n.3.

5. Le attività rumorose svolte all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle strade e ferrovie devono rispettare i limiti previsti dalla classe acustica di pertinenza secondo le tabelle di cui all'art. 8.

**Art. 10****Limiti di immissione per le infrastrutture lineari di progetto**

1. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali di progetto, sono adottati i limiti e le fasce di pertinenza fissati dalla tab. 1 dell'allegato 1 del D.P.R. 30/03/2004 n.142. La classificazione delle strade di progetto anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento, e le relative fasce di pertinenza acustica sono mostrate nelle tavole delle infrastrutture viarie (*classificazione delle strade, fasce di pertinenza acustiche*).
2. I limiti di immissione per le strade urbane e di quartiere sono definite all'interno della Zonizzazione acustica secondo i criteri descritti nell'Allegato Tecnico della L.R. 12/02/2002, n.3.
3. Nelle fasce di pertinenza acustiche ove sono previste le strade di progetto (zone di transizione), anteriormente alla realizzazione dell'infrastruttura, valgono i limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica.

**Art. 11****Limiti di immissione per le attività estrattive**

1. Tutte le aree adibite ad attività estrattiva successivamente all'adozione del presente regolamento, comprese quelle dismesse e riattivate, autorizzate ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia, vengono inserite in classe V.  
La classe V seguirà il perimetro dell'area adibita a cava definito negli atti concessori. A partire dal limite della Classe V verrà inserita una fascia di decadimento larga 60 m destinata a classe IV.
2. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade l'inclusione nella zona V e la relativa fascia di decadimento; la nuova classe di appartenenza delle zone interessate sarà funzione della nuova destinazione urbanistica.
3. Qualora non si procedesse ad una nuova destinazione urbanistica del sito, sarà assegnata all'area una classificazione omogenea a quelle limitrofe scegliendo tra queste quella caratterizzata da limiti più bassi.

**CAPO III****TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE**

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi o attraverso permesso a costruire o Denuncia di Inizio Attività, concorre al rispetto dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione del rumore, nell'ambiente esterno ed abitativo, definiti con la Zonizzazione acustica del territorio comunale di Andria, dalla L.R. 12/02/2002 n. 3 e dal DPCM 14/11/97.

**Art. 12****Prescrizioni generali inerenti gli strumenti urbanistici esecutivi ai fini della tutela dall'inquinamento acustico**

1. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico sono considerati Strumenti Urbanistici Esecutivi:
  - piani particolareggiati;
  - piani per gli insediamenti produttivi;
  - piani di lottizzazione;
  - piani per l'edilizia economica e popolare;
  - piani di recupero.
2. Sotto il profilo acustico gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono garantire:
  - entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo II, relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
  - per le zone non esclusivamente industriali, si rimanda all'art. 4 del DPCM 14/11/97;
  - nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo II, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
3. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere progettati in modo da garantire la compatibilità acustica con la zonizzazione delle aree limitrofe.  
Gli stessi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli

interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche previste dallo Strumento Urbanistico Esecutivo (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

4. La stesura degli Strumenti Urbanistici Esecutivi deve essere composta in maniera integrata tenendo conto delle problematiche attinenti l'acustica attraverso un apposito studio riguardante tali aspetti, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, avente i contenuti indicati nell'**allegato A** al presente regolamento.

Tale documento dovrà attestare la conformità alle prescrizioni di cui al Capo II, considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

5. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Strumenti dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

6. In particolare nella progettazione dei suddetti Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere posta particolare cura:

- allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;
- alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;
- alla distribuzione funzionale degli ambienti all'interno dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo.

7. L'approvazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi prevede la contestuale verifica e l'eventuale revisione della Zonizzazione Acustica, effettuate secondo i criteri previsti dalla L.R. 12/02/2002 n. 3.

8. La mancanza dell'elaborato attinente l'acustica comporterà la mancata approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo.

### Art. 13

#### Interventi edilizi relativi a strutture residenziali

1. In conformità all'art. 15 della L.R. 12/02/2002 n. 3, contestualmente all'istanza di permesso a costruire, per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, dovrà essere presentato un progetto acustico dell'edificio, redatto da un tecnico competente in acustica che riproduca i contenuti di cui all'**Allegato C** del presente regolamento e che sia rispondente alle prescrizioni del DPCM 5/12/1997.

2. Per l'installazione di impianti meccanici e/o tecnologici da realizzarsi contestualmente all'edificio stesso, oltre alle direttive del presente articolo, valgono le prescrizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui i nuovi insediamenti residenziali siano prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 26/10/1995 n. 447, è fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, delle aree interessate, secondo l'**allegato D**.

4. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere prodotta relazione di collaudo, sottoscritta da tecnico competente in acustica, che dovrà riprodurre i contenuti di cui all'**allegato P** del presente regolamento.

5. Il Sindaco nel rilasciare il certificato di agibilità verifica la conformità delle opere alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Sono soggette a Valutazione di Impatto Acustico le opere subordinate a Denuncia di Inizio Attività quando comportino alterazioni del clima acustico preesistente. In caso contrario, ovvero di trasformazioni che non implicano un incremento della rumorosità, sarà sufficiente la presentazione da parte di un tecnico competente in acustica di una dichiarazione in cui si certifichi la conformità dell'intervento al clima acustico della zona secondo i valori limite di rumorosità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

7. Gli interventi di cui sopra sono subordinati al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dello Sportello unico per l'edilizia (Settore Urbanistica).

### Art. 14

#### Interventi edilizi relativi ad insediamenti produttivi

1. Le domande per il rilascio del permesso a costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dovranno essere corredate da Valutazione di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica secondo l'**allegato B**.
2. Per l'installazione di impianti meccanici e/o tecnologici da realizzarsi contestualmente all'edificio stesso, oltre alle direttive del presente articolo, valgono le prescrizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.
3. Per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti valgono anche le prescrizioni di cui all'art.12 della L.R. 12/02/2002 n.3.
4. Per gli edifici di cui alla Tabella A del DPCM 5/12/97, valgono le prescrizioni di cui allo stesso decreto.
5. Ad opera completata dovrà essere eseguito uno studio metrologico volto a verificare il rispetto dei limiti e l'efficacia degli interventi di mitigazione realizzati. Lo studio, eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere le informazioni riportate nell'**Allegato B.1**.
6. Gli adempimenti di cui sopra sono subordinati al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dello Sportello unico per l'edilizia (Settore Urbanistica).

#### **Art. 15**

##### **Prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico relative ai progetti di opere e infrastrutture stradali e di trasporto.**

1. È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Andria ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunemente caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.
2. Al progetto deve essere allegata una Relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica i cui contenuti minimi sono esplicitati nell'**Allegato E**.
3. Nel caso in cui dallo studio previsionale di cui al punto 2 emerga il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, i piani particellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali e di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.
4. Ad opera completata dovrà essere eseguito uno studio metrologico volto a verificare il rispetto dei limiti e l'efficacia degli interventi di mitigazione realizzati. Lo studio, eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere le informazioni riportate nell'**Allegato E.1**.
5. La realizzazione degli interventi di cui sopra sono subordinati al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'ufficio comunale preposto.

#### **CAPO IV**

##### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

#### **Art. 16**

##### **Definizione di attività rumorosa**

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

#### **Art. 17**

##### **Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico**

1. L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.
2. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.
3. L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) dovrebbe avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

#### **Art. 18**

##### **Autorizzazione per l'esercizio di attività produttive, commerciali, artigianali e agricole**

1. L'esercizio di attività produttive, commerciali, artigianali e agricole è subordinato al rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui all'4 del DPCM 14/11/1997.
2. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle norme di protezione dei lavoratori contro il rischio conseguente all'esposizione al rumore durante le ore di lavoro contenute nel D.lgs.15 agosto 1991 n. 277.
3. Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di una attività produttiva, commerciale, artigianale e agricola dovranno contenere una documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all'**allegato F** del presente regolamento.
4. Nel caso in cui in luogo della domanda di licenza o di autorizzazione l'interessato ricorra allo strumento della DIA dovrà presentare la stessa documentazione di impatto acustico di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L'autorizzazione per l'inizio o il rinnovo dell'attività di cui sopra è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dello Sportello Unico per le attività produttive.
6. Per le attività commerciali e per i servizi il cui esercizio non comporti l'utilizzo di impianti, apparecchiature o macchine sarà sufficiente allegare alla domanda di licenza o di autorizzazione una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del titolare dell'esercizio che comprovino espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi.
7. Per le tutte le altre attività è necessario che la dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo venga resa da parte di un tecnico competente.

#### **Art.19**

##### **Autorizzazione per l'esercizio di attività sportive e ricreative**

1. Le attività sportive e ricreative (palestre, campi di calcio, centri sportivi, di danza ecc.) svolte in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, che comportano emissione di rumore, devono rispettare i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui all'4 del DPCM 14/11/1997 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00.
2. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 -19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.
3. L'esercizio di tali attività sportive e ricreative, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, è subordinato al rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per l'inizio o rinnovo delle presenti attività è necessario che il titolare presenti all'Ufficio Ambiente una documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all'**allegato G** del presente regolamento, al fine di permettere al Comune di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla L.R. n. 3/2002 e dal presente regolamento.
5. L'inizio o il rinnovo dell'attività di cui sopra è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio Ambiente.

#### **Art.20**

##### **Autorizzazione per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico**

1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato, sia in qualità di proprietario o di gestore, responsabile della gestione di impianti meccanici e/o tecnologici deve rispettare i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui all'4 del DPCM 14/11/1997 .
2. Le domande per il rilascio di concessioni relative all'installazione di nuovi impianti meccanici e/o tecnologici dovranno contenere una documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente che

segua i criteri generali di cui all'allegato H del presente regolamento.

3. La concessione di cui al comma 2, è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio competente al rilascio delle suddette concessioni.

4. Una volta installati gli impianti dovrà essere redatta una relazione di verifica da parte di tecnico competente in acustica ambientale secondo lo schema riportato nell'Allegato H.1.

#### **Art. 21**

##### **Autorizzazione all'esercizio di attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in ambiente chiuso**

1. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in ambiente chiuso.

2. All'interno dei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, compresi i circoli privati che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti sono determinati dal DPCM 16/04/1999 n. 215, fermi restando i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui all'4 del DPCM 14/11/1997.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dagli artt. 27 e 28.

4. Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio all'attività di cui al presente articolo dovranno contenere una documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all'allegato I del presente regolamento.

5. L'autorizzazione per l'inizio o il rinnovo dell'attività di cui sopra, è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio competente al rilascio delle suddette licenze o autorizzazioni.

#### **Art. 22**

##### **Autorizzazione all'esercizio di attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora all'aperto**

1. Per le attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in ambiente all'aperto, si applicano, oltre i limiti di cui all'articolo 21, anche i limiti di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

2. Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio all'attività di cui al presente articolo dovranno contenere una documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all'allegato L del presente regolamento.

3. L'autorizzazione per l'inizio o il rinnovo dell'attività di cui sopra, è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio competente al rilascio delle suddette licenze o autorizzazioni.

#### **Art. 23**

##### **Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico**

1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nella regione, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano rispettivamente al Comune ovvero alla Provincia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di adeguamento del parco macchine esistente da realizzare entro i successivi tre anni.

**Art. 24****Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da attività estrattive**

1. Le attività estrattive dovranno rispettare i limiti di cui all'art. 11 del presente regolamento.
2. Chiunque intenda intraprendere un'attività estrattiva, a corredo della richiesta di concessione, oltre a quanto previsto dagli altri regolamenti comunali, deve allegare una relazione di Impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale i cui contenuti sono esplicitati nell'**Allegato B** del presente regolamento.
3. Le macchine in uso per svolgere l'attività estrattiva dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. All'interno dell'area di cava, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato, ecc..).
4. Gli impianti fissi, inoltre dovranno essere collocati nei in modo da risultare schermati rispetto ai ricettori circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari).
5. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della L. 26/10/1995 n. 447, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
6. Ad attività avviata, entro i termini fissati dall'ufficio comunale competente, dovrà essere eseguito uno studio metrologico volto a verificare il rispetto dei limiti e l'efficacia degli interventi di mitigazione realizzati. Lo studio, eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere le informazioni riportate nell'**Allegato B.1**.

**Art. 25****Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i motori di trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti.
2. I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.
3. In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.
4. La relazione di impatto acustico del servizio redatta da un tecnico competente dovrà contenere:
  - a) modalità di svolgimento del servizio;
  - b) caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
  - c) caratteristiche costruttive dei contenitori;
  - d) ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
  - e) orari e tempi necessari per le operazioni;
  - f) stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.
  - g) Indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività
5. Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione Comunale valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.

**CAPO V**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

**Art. 26**

**Definizione di attività rumorosa temporanea**

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi dell'art. 16, che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

**Art. 27**

**Disciplina delle manifestazioni temporanee**

1. Le prescrizioni di cui al presente titolo si applicano alle manifestazioni temporanee che comportano attività rumorosa a carattere temporaneo.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono manifestazioni a carattere temporaneo, comportanti attività rumorosa secondo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. 12/02/2002 n.3, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico e che si svolgano per non oltre 15 giorni, per ogni mese solare, nello stesso sito.
3. Le emissioni sonore temporanee provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali devono rispettare i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e non sono consentite di fuori dell'intervallo dell'orario 9.00-24.00.
4. Le emissioni sonore di cui al comma 3 in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto non possono inoltre superare i 65 dB (A) negli intervalli orari 9.00-12.00 e 15.00-22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00- 15.00 e 22.00-24.00.
5. Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle manifestazioni di cui al presente articolo dovranno contenere una documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente redatta secondo i criteri generali di cui all'**allegato M** del presente regolamento.
6. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo, è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dello Sportello Unico per le attività produttive.
7. Le attività di cui al presente articolo non sono consentite in prossimità di aree in zona acustica Ia ( zone ospedaliere) ed Ib (plessi scolastici).
8. L'atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibito agli organi di vigilanza preposti al controllo

**Art. 28**

**Deroghe all' autorizzazione per l'esercizio di attività rumorose**

1. Il Comune può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nell'art. 27 commi 3 e 4, e comunque non oltre le ore 24.00, per attività che si svolgono per non oltre 7 giorni, per ogni mese solare, nello stesso sito, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la ASL competente.
2. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 27, devono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive il rilascio di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredando la richiesta con una relazione redatta da un tecnico competente in acustica secondo l'**allegato N**. L'autorizzazione in deroga è rilasciata in forma esplicita previa acquisizione del parere dell'ASL competente.
3. Le attività di cui al presente articolo non sono consentite in prossimità di aree in zona acustica Ia ( zone ospedaliere) ed Ib (plessi scolastici).
4. L'atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibita agli organi di vigilanza preposti al controllo.

**Art. 29**

### Cantieri edili e stradali

1. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai cantieri edili e stradali.
2. L'apertura di cantieri nell'ambito dei quali si preveda l'uso di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio escavatori, martelli demolitori, motocompressori, betoniere, pale caricatrici, smerigliatrici, etc...) è subordinata a preventivo deposito di una valutazione previsionale di impatto acustico conforme ai contenuti di cui all'**allegato O**.
3. In caso di messa in opera di cantieri le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..).
4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.), inoltre dovranno essere opportunamente collocate nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari).
5. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della L. 26/10/1995 n. 447, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
6. Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili sono consentite solo nei giorni feriali negli intervalli orari 8.00-12.00 e 14.00-18.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune di cui al comma 11.
7. Le emissioni sonore di cui al comma 1, rilevate in facciata dell'edificio più esposto, ed espresse come livello continuo equivalente di pressione sonora riferito al tempo di 8 ore lavorative giornaliere, non possono superare i 70 dBA negli intervalli orari di cui sopra. Le emissioni sonore della singola macchina e/o della singola lavorazione rumorosa, non possono superare il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LeqA) di 90 dBA, rilevato in facciata dell'edificio più esposto e riferito al tempo di durata della stessa.
8. Per i cantieri di durata superiore a due mesi, fermo restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], rilevati in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 65 dB (A), calcolati come media settimanale dei valori quotidiani di cui al comma 7, valutata sugli effettivi giorni lavorativi della settimana.
9. L'avvio della attività di cantiere, di cui al presente articolo, è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'ufficio comunale preposto da richiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia (Settore Urbanistica). La domanda di autorizzazione dovrà essere redatta, da un tecnico competente in acustica, secondo l'**allegato O**. In essa si dovrà dichiarare che le emissioni rientrano nei limiti di cui ai commi 7 e 8, e che l'attività verrà svolta nel rispetto delle prescrizioni e degli orari dettati dal presente regolamento.
10. Nel caso in cui per la realizzazione di talune opere o lavorazioni non risulti possibile rispettare i termini previsti nella domanda di autorizzazione è necessario presentare un'istanza di proroga all'ufficio preposto, corredata da una relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica.
11. Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.
12. L'atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibita agli organi di vigilanza preposti al controllo.

### Art. 30

#### Prescrizioni per l'impiego di particolari sorgenti sonore

##### 1. Macchine e attrezzature di ogni genere

Le macchine e le attrezzature di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, commerciale e di ogni altro tipo che si svolgono all'aperto devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea e, comunque, tali da contenere rumori entro i limiti indicati nel presente regolamento

##### 2. Impianti di condizionamento

- a) L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti

di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e il criterio differenziale di cui all'4 del DPCM 14/11/1997.

b) I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

c) Per l'installazione degli impianti di cui sopra, oltre le direttive del presente articolo, valgono le prescrizioni e le autorizzazioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.

### **3. Pubblicità fonica – Altoparlanti**

a) La pubblicità fonica è vietata all'interno delle zone di classe I così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale, e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.

b) L'uso di altoparlanti nei veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

c) La pubblicità fonica risulta soggetta ad l'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada.

### **4. Allarmi antifurto**

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

### **5. Macchine da giardino**

L'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

## **CAPO VI RISANAMENTO ACUSTICO**

### **Art. 31**

#### **Il piano di risanamento acustico comunale**

1. Il piano di risanamento acustico comunale, redatto successivamente alla individuazione delle aree di criticità sul territorio, in conformità all'art. 7 della L. 26/10/1995 n. 447 e all'art. 10 della L.R. 12/02/2002 n. 3, contiene:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi della zonizzazione acustica;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

2. La Giunta comunale, inoltre, dovrà presentare al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del Comune di Andria secondo le modalità di cui all'art.7 comma 5 della L. 26/10/1995 n. 447.

### **Art. 32**

#### **Il piano di risanamento acustico delle imprese**

1. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12/02/2002 n. 3, i titolari di imprese verificano entro tre mesi dall'approvazione della zonizzazione comunale la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, dandone comunicazione al Comune mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15. In caso di esito negativo gli stessi si adeguano ai limiti imposti mediante piano di risanamento entro i successivi sei mesi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

2. Il Comune, avvalendosi dell'ARPA, approva, entro novanta giorni dalla presentazione, il piano di

risanamento acustico, verificandone la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla Provincia, in caso di esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi controlli.

3. I piani di risanamento acustico delle imprese indicano:

- le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
- gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti;
- i ricettori presenti nell'area di studio individuata, descrivendone le caratteristiche;
- gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento;
- la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica;
- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

## **CAPO VII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 33**

#### **Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale devono essere eliminate le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

2. Il Sindaco può inoltre disporre, tramite ordinanza:

- a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, anche non considerate nel presente regolamento;
- b) il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

3. Le facoltà di cui ai precedenti commi non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

### **Art. 34**

#### **Sanzioni amministrative**

1. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- da € 500 a € 2.600,00 per il superamento dei limiti di cui all'art. 3 della L.R. 12/02/2002 n. 3;
- da € 360 a € 1.100,00 per il mancato deposito del piano di risanamento da parte delle imprese di cui all'art. 11 della L.R. 12/02/2002 n. 3;
- da € 50 a € 310 per la mancata presentazione alla provincia della relazione tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 12/02/2002 n. 3;
- da € 260 a € 1.100,00 per il superamento dei limiti espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq (A)] previsti dagli art. 16 e 17 della L.R. 12/02/2002 n. 3;
- da € 1.100,00 a € 4.700,00 per il mancato adeguamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo quanto previsto dall'art. 8, lett. f) della L.R. 12/02/2002 n. 3;
- da € 1.600,00 a € 4.700,00 per il mancato presentazione ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine esistente di cui all'art. 14 della L.R. 12/02/2002 n. 3.

2. Nel caso in cui il Comune di Andria nell'effettuare i controlli di cui all'art. 35 del presente regolamento dovesse riscontrare che la dichiarazione resa dal tecnico competente o dal titolare dell'esercizio relativamente al non utilizzo di apparecchi rumorosi per l'esercizio di qualunque attività produttiva, commerciale, artigianale o agricola non corrisponda allo stato dei fatti è autorizzato a sospendere i lavori fino quando non venga regolarizzata l'attività e rispettati i limiti richiesti dal piano di zonizzazione acustica.

3. Il Comune, pertanto, applicherà al trasgressore una sanzione da un minimo di € 260 ad un massimo di € 1.100, salvo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci.

4. Per quanto non contenuto nella presente disposizione si rinvia all'art. 10 della L. 26/10/1995 n. 447 e ed a tutte le disposizioni vigenti in materia.

5. All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni contenute nella presente disposizione provvederà il Comune di Andria che utilizzerà i proventi della sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.

6. Le sanzioni contenute nel presente articolo si intendono recepite nel vigente regolamento delle sanzioni amministrative del Comune di Andria

**Art. 35**

**Organi di vigilanza e controllo**

1. L'attività di controllo in merito ad una corretta applicazione del presente regolamento è demandata nel presente territorio comunale all'Ufficio Ambiente coadiuvato dal Corpo di Polizia Municipale, fermo restando il ruolo e le competenze dell'ARPA così come indicate nell'art. 14 della L. 26/10/1995 n. 447.

**Art. 36**

**Disposizioni Finali**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di tutela dell'inquinamento acustico.
2. Le modifiche al presente regolamento saranno deliberate dalla Giunta Comunale su proposta del Dirigente di Settore, previo parere obbligatorio di un tecnico competente.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

## ALLEGATI

### ALLEGATO A (art. 12)

#### **Prescrizioni generali inerenti gli strumenti urbanistici esecutivi ai fini della tutela dall'inquinamento acustico**

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà contenere:

- a) descrizione sintetica del progetto;
- b) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- c) carte della rumorosità ambientale *ante-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
- d) eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste, la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- e) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto indicando i metodi o le fonti utilizzate per la determinazione;
- f) localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- g) carte previsionali della rumorosità *post-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
- h) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale mediante modelli previsionali di calcolo e verifica del rispetto dei limiti previsti;
- i) descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per il modello previsionale e degli eventuali software utilizzati per l'elaborazione dei calcoli e della cartografia;
- j) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici inseriti nel comparto;
- k) schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
- l) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- m) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

### ALLEGATO B (artt. 14 e 24)

#### **Prescrizioni per la presentazione della Valutazione di Impatto Acustico Ambientale in merito alle istanze di trasformazione edilizia ed urbanistica e ad insediamenti ed attività produttive**

La Valutazione di Impatto Acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di quanto indicato agli artt. 14, 24 del presente regolamento e di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modificazioni introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La Valutazione di Impatto Acustico deve contenere:

- a) descrizione sintetica del progetto;
- b) planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2 000;
- c) indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
- d) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto con individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area in oggetto;
- e) carte della rumorosità ambientale *ante-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
- f) descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;

- g) descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- h) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto indicando i metodi o le fonti utilizzate per la determinazione, dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
- i) localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati relativi ai livelli di pressione sonora delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora;
- j) nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti con l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- k) descrizione delle sorgenti rumorose descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.), con indicazione dei requisiti di fonoisolamento indicati dal DPCM 5/12/1997;
- l) carte della rumorosità *post-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno con indicazione di tutte le sorgenti di rumore previste nei luoghi di progetto;
- m) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale mediante modelli previsionali di calcolo e verifica del rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sui ricettori più esposti;
- n) descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per il modello previsionale e degli eventuali software utilizzati per l'elaborazione dei calcoli e della cartografia;
- o) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici inseriti nel comparto;
- p) la relazione con i contenuti di cui al presente allegato, dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della L.n. 26/10/1995 n. 447 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- q) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- r) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO B.1. (artt. 14 e 24)

##### **Relazione Fonometrica di verifica in merito agli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica e ad insediamenti di attività produttive**

Lo studio, eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere le informazioni:

- a) Descrizione della strumentazione utilizzata per le misure;
- b) Descrizione ed esiti delle misure fonometriche;
- c) Verifica dei valori previsti nella valutazione di Impatto acustico di cui all'Allegato B;
- d) Verifica del rispetto dei limiti di immissione e di emissione così come previsto dal presente regolamento;
- e) Certificati di taratura e di conformità della strumentazione utilizzata;
- f) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO C (art. 13)

##### **Progetto acustico da presentare contestualmente all'istanza di permesso a costruire**

Contestualmente all'istanza di permesso a costruire, per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali,

dovrà essere presentato un progetto acustico dell'edificio redatto da un tecnico competente in acustica che comprenda:

- a. planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2 000;
- b. indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
- c. rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto con individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area in oggetto;
- d. carte della rumorosità ambientale *ante-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
- e. relazione illustrativa del progetto acustico, con indicazione dei metodi di calcolo utilizzati ;
- f. relazione contenente le indicazioni di progetto relative ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera. Qualora i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono diversi da quelli indicati in precedenza, gli stessi sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla Legge 447/95;
- g. valutazione delle prestazioni acustiche degli edifici secondo le norme UNI EN 12354-1 e UNI EN 12354-2, UNI EN 12354-3 o se sostituite dalle equivalenti in vigore;
- h. caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- i. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO D (art. 13)

##### **Valutazione Previsionale di Clima Acustico in merito alle istanze di trasformazione edilizia ed urbanistica**

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di valutare il clima acustico dell'area, di verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità e di individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve contenere:

- a) descrizione sintetica del progetto;
- b) planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2 000;
- c) indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
- d) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto con individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area in oggetto;
- e) carte della rumorosità ambientale *ante-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
- f) la descrizione dell'opera in progetto, dell'ubicazione e del contesto in cui viene inserita, con la localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici); con eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento;
- g) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- h) descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- i) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto;
- j) localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati relativi ai livelli di pressione sonora delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto;
- k) nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti con l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- l) descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Zonizzazione Acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai

- sensi D.P.C.M. 5/12/97 (vedi Allegato C);
- m) elaborati di progetto in scala 1:50 (piante e sezioni tipo) illustrativi degli elementi, materiali e tecniche di posa in opera da utilizzare per il perseguimento delle prestazioni acustiche prescritte dal DPCM 5/12/97;
  - n) carte previsionali della rumorosità *post-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno con indicazione di tutte le sorgenti di rumore previste nei luoghi di progetto;
  - o) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale mediante modelli previsionali di calcolo e verifica del rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sui ricettori più esposti;
  - p) descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per il modello previsionale e degli eventuali software utilizzati per l'elaborazione dei calcoli e della cartografia;
  - q) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici inseriti nel comparto;
  - r) la relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della L.n. 26/10/1995 n. 447 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
  - s) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
  - t) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO E (art. 15)

##### **Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere e infrastrutture stradali e di trasporto**

- a) descrizione sintetica del progetto;
- b) valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo e della percentuale di veicoli pesanti indicando i metodi o le fonti utilizzate per la determinazione;
- c) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- d) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- e) indicazione dei parametri meteorologici dell'area con particolare riferimento alla velocità e direzione del vento espressi in un arco temporale statisticamente idoneo;
- f) carte della rumorosità ambientale *ante-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
- g) valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto mediante modelli previsionali di calcolo e verifica del rispetto dei limiti previsti per le fasce di pertinenza acustica e dalla Zonizzazione acustica;
- h) descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per il modello previsionale e degli eventuali software utilizzati per l'elaborazione dei calcoli e della cartografia;
- i) carte della rumorosità *post-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
- j) proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico se necessari;
- k) la relazione con i contenuti di cui al presente allegato, dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della L. 26/10/1995 n. 447 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- l) schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
- m) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7.

#### ALLEGATO E.1 (ART. 15)

Ad opera ultimata, dovrà essere eseguita, da parte di un Tecnico competente in Acustica ambientale, una relazione fonometrica i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:

- a) Misure fonometriche nel periodo diurno e nel periodo notturno secondo modalità e numero

- proporzionali all'importanza dell'opera
- b) Descrizione della strumentazione utilizzata per le misure;
  - c) Descrizione ed esiti delle misure fonometriche;
  - d) Ubicazione delle misure su una cartografia in scala adeguata;
  - e) I flussi di traffico rilevati durante le misure;
  - f) Verifica dei valori previsti nella valutazione di Impatto acustico di cui all'Allegato E;
  - g) Verifica dell'efficacia di eventuali opere di mitigazione del rumore;
  - h) Carta della rumorosità, in scala non inferiore a 1:1000, estesa alla fascia di pertinenza acustica dell'infrastruttura;
  - i) Verifica del rispetto dei limiti di immissione e di emissione così come previsto dal presente regolamento;
  - j) Certificati di taratura e di conformità della strumentazione utilizzata;
  - k) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO F (art. 18)

##### **Relazione da allegare all'autorizzazione per l'esercizio di attività produttive, commerciali, artigianali e agricole (o rinnovo)**

Le domande di licenza o autorizzazione di attività produttive, commerciali, artigianali e agricole dovranno essere accompagnate da una relazione, redatta da tecnico competente in acustica, che dimostri il rispetto dei limiti di cui all'art. 18 e che contenga:

- a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
- b) individuazione su planimetria della dislocazione dei macchinari all'interno dell'area di lavorazione, e degli impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro con esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate ed alla durata dei lavori;
- d) elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli di pressione sonora in dB o in dB(A) o di potenza sonora relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- e) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- f) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
- g) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
- h) relazione, redatta ai sensi del D.lgs. 15/08/1991 n. 277, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro;
- i) la relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della L.n. 26/10/1995 n. 447 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- j) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- k) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO G (art. 19)

##### **Relazione di Impatto Acustico da allegare all'autorizzazione per l'esercizio di attività sportive e ricreative (o rinnovo)**

La documentazione da presentare per l'inizio o il rinnovo delle attività sportive e ricreative deve essere redatta da tecnico competente in acustica, dimostrare il rispetto dei limiti di cui all'art. 19 e deve contenere:

- a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
- b) individuazione su planimetria della dislocazione delle attrezzature, ricreative e degli impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) elenco delle attrezzature o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli di pressione sonora in dB o in dB(A) o di potenza sonora relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;

- d) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- e) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
- f) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
- g) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- h) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO H (art. 20)

##### **Relazione di impatto acustico da allegare all'autorizzazione per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico**

La richiesta di installazione di impianti deve essere accompagnata da relazione redatta da tecnico competente in acustica contenente:

- a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
- b) individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) informazioni dettagliate riguardanti sui tempi di esercizio dei singoli impianti;
- d) elenco degli impianti utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli di pressione sonora in dB o in dB(A) o di potenza sonora a distanza nota relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- e) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- f) schede tecniche e certificati di conformità degli impianti;
- g) descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
- h) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
- i) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
- j) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO H.1 (art. 20)

Nel caso che gli impianti rumorosi di cui all'art. 20, sono già esistenti o dopo la loro installazione dovrà essere prodotta una **relazione fonometrica**, da parte di un Tecnico Competente in Acustica ambientale, i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:

- a) descrizione della strumentazione utilizzata per le misure;
- b) descrizione ed esiti delle misure fonometriche;
- c) verifica dei valori previsti nella eventuale valutazione di Impatto acustico di cui all'Allegato H;
- d) verifica del rispetto dei limiti di immissione e di emissione degli impianti così come previsto dal presente regolamento;
- e) certificati di taratura e di conformità della strumentazione utilizzata;
- f) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO I (art. 21)

##### **Relazione di Impatto Acustico per gli esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in ambiente chiuso**

- a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;

- b) individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) informazioni dettagliate riguardanti sui tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;
- d) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- e) schede tecniche e certificati di conformità degli impianti;
- f) relazione tecnica ai sensi D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 con descrizione dei componenti dell'impianto elettroacustico in dotazione all'attività ed indicazione degli stessi in planimetria (marca modello e numero di serie), indicazione delle tarature dell'impianto elettroacustico, indicazione dei tempi di osservazione e di misura, indicazione dei luoghi di misura, riportati in planimetria secondo il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215;
- g) descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
- h) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
- i) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
- j) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- k) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO L (art. 22)

##### **Relazione di Impatto Acustico per gli esercizi che utilizzano, anche in maniera occasionale, impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora all'aperto.**

- a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
- b) individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) informazioni dettagliate riguardanti sui tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;
- d) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- e) schede tecniche e certificati di conformità degli impianti;
- f) relazione tecnica ai sensi D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 con descrizione dei componenti dell'impianto elettroacustico in dotazione all'attività ed indicazione degli stessi in planimetria (marca modello e numero di serie), indicazione delle tarature dell'impianto elettroacustico, indicazione dei tempi di osservazione e di misura, indicazione dei luoghi di misura, riportati in planimetria secondo il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215;
- g) descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
- h) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e all'art. 19 commi 1 e 2 del presente regolamento;
- i) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
- j) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- k) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO M (art. 27)

##### **Relazione di impatto acustico da presentare per lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso:**

- a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;

- b) individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) informazioni dettagliate riguardanti sui tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;
- d) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- e) descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
- f) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e all'art. 27 commi 2, 3 e 4 del presente regolamento;
- g) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
- h) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- i) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO N (art. 28)

##### **Deroghe all' autorizzazione per l'esercizio di attività rumorose**

La richiesta di autorizzazione in deroga per l'esercizio di attività rumorose deve essere corredata da relazione redatta da tecnico competente in acustica contenente:

- a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
- b) individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) informazioni dettagliate riguardanti sui tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;
- d) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- e) descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
- f) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e stima dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
- g) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
- h) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- i) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

#### ALLEGATO O (art. 29)

##### **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico da allegare all'istanza per l'autorizzazione all'attività di cantiere.**

1. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico di cui all'art. 29 del presente regolamento da allegare all'istanza per la l'autorizzazione all'attività di cantiere dovrà contenere:

- a) l'individuazione dell'area in cui ricade l'intervento;
- b) planimetrie indicative delle abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività;
- c) elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli equivalenti di pressione sonora (Leq in dBA o Leq in dB) o in livelli di potenza sonora (Lw in dB) a distanza nota relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi ;
- d) informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi lavorative con esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate ed alla durata delle singole lavorazioni;
- e) cronoprogramma delle fasi lavorative e durata dei lavori;
- f) valutazione previsionale di impatto acustico relativo al previsto cantiere secondo i dettami previsti

- dall'art. 29 del presente regolamento, elaborata mediante modelli matematici;
- g) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
  - h) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
  - i) indicazione dei modelli matematici di simulazione utilizzati per il calcolo della propagazione sonora a distanza e sui ricettori più esposti;
  - j) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
  - k) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico da allegare all'istanza di proroga, di cui all'art. 29 comma 10, dovrà contenere oltre i criteri al punto 1 del presente allegato, anche le motivazioni tecniche che non hanno consentito l'ultimazione dei lavori nei termini di cui al provvedimento autorizzativi.

#### ALLEGATO P (art. 13)

##### **Interventi edilizi relativi a strutture residenziali: relazione di collaudo e verifica delle caratteristiche passive acustiche degli edifici.**

Contestualmente alla comunicazione di fine lavori di nuovi interventi edilizi e di strutture residenziali, dovrà essere prodotta una **relazione di collaudo acustico**, sottoscritta da tecnico competente in acustica, i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:

- a. planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2 000;
- b. indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
- c. descrizione e identificazione della struttura edilizia e della disposizione della prova;
- d. rilevazioni fonometriche per la valutazione delle prestazioni acustiche degli edifici secondo le norme UNI EN ISO 140:2000 o se sostituite dalle equivalenti in vigore;
- e. resoconto di prova conformemente a quanto richiesto dalle norme UNI EN ISO 140:2000 o se sostituite dalle equivalenti in vigore;
- f. verifica della conformità delle caratteristiche passive acustiche dell'edificio così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997;
- g. verifica del rispetto dei limiti delle sorgenti interne all'edificio così come previsto dal d.p.c.m. 5/12/1997;
- h. caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- i. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.